

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, DEI TITOLARI DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune di Faenza persegue l'obiettivo di assicurare un effettivo livello di trasparenza, adottando misure e procedure tali da rendere pienamente accessibili ai cittadini tutti i dati, le informazioni e i documenti riguardanti la propria organizzazione interna ed attività amministrativa, la cui pubblicazione risulti obbligatoria in base alla normativa vigente.
2. A tal fine, il presente regolamento individua e definisce le modalità attuative degli obblighi di dichiarazione e di pubblicità di dati ed informazioni concernenti la situazione patrimoniale e reddituale degli organi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali nell'ambito del Comune di Faenza, in osservanza di quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 33/2013 e dalla Legge n. 441/1982 ivi richiamata.
3. La raccolta, la conservazione e la diffusione di informazioni e dati, effettuata ai sensi del presente regolamento, avverrà in attuazione di obblighi legali di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto dei principi, delle garanzie e cautele introdotti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento, nei limiti dallo stesso indicati, trovano applicazione nei confronti di:
 - a) organi di indirizzo politico (ossia titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico) e, precisamente: Sindaco, componenti del Consiglio Comunale ed Assessori;
 - b) personale del Comune di Faenza titolare di incarichi dirigenziali, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, secondo quanto disposto dall'art. 17, co. 22, della Legge n. 127/1997, e Segretario Generale, in quanto titolare di incarico amministrativo di vertice.
2. I soggetti indicati al comma 1° sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui all'art. 2 della Legge n. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente a sé, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (*in linea retta*: padre, madre, figli, nonni e nipoti (figli del figlio o della figlia); *in linea collaterale*: fratelli o sorelle), ove gli stessi vi consentano, nei modi e tempi definiti dal presente regolamento, al fine di consentire al Comune la tempestiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni richieste ed il loro costante aggiornamento, nel rispetto dei termini stabiliti dal D.lgs. n. 33/2013.

Art. 3

Disciplina dei termini

1. Il rispetto dei termini normativamente previsti per gli adempimenti dei soggetti tenuti alle dichiarazioni e comunicazioni non consente alla pubblica amministrazione, che ha l'obbligo di pubblicare i dati, di provvedervi entro la medesima data.
2. Si considera pertanto rispettato da parte della pubblica amministrazione il termine di pubblicazione di cui agli articoli 14, co. 2, e 15, co. 4, del D.lgs. n. 33/2013 ove avvenga entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dalla L. n. 441/1982 per i dichiaranti.

3. Per quanto riguarda gli adempimenti annuali si considera tempestiva la pubblicazione dei dati entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito.

CAPO II – OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Art. 4

Dichiarazioni dei componenti degli organi di indirizzo politico ad inizio mandato

1. Entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti o dalla data della surroga o della nomina, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso il Servizio Affari istituzionali, secondo quanto disposto dall'art. 2 della Legge n. 441/1982:

A) dichiarazione concernente:

- i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società e/o le quote di partecipazione a società;
- le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o di sindaco di società;
- l'ammontare del reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Tale dichiarazione dev'essere resa limitatamente al soggetto titolare dell'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (sia in linea retta che in linea collaterale), ove gli stessi vi consentano. Nella dichiarazione dev'essere dato espressamente atto del mancato consenso.

B) esclusivamente per i titolari di incarichi politici di natura elettiva, dichiarazione riguardante:

- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte. A quest'ultima dichiarazione andranno allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della Legge n. 659/1981, relative agli eventuali contributi ricevuti (dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi euro cinquemila).

C) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche da cui risulti l'importo del reddito complessivo, con esclusione dei dati sensibili, del soggetto titolare dell'incarico, del coniuge non separato nonché dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti, dando evidenza del mancato consenso.

2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1° devono essere completate con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", seguite dalla data e firma, e vanno rilasciate utilizzando i moduli che il Servizio Affari istituzionali provvederà a consegnare in tempo utile ai soggetti obbligati. La consegna avverrà a mano o nelle forme ammesse per la convocazione del Consiglio Comunale.

3. Entro il medesimo termine previsto dal comma 1° il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali sono tenuti a depositare, altresì, i documenti e le dichiarazioni necessarie a completare le pubblicazioni obbligatorie di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013, limitatamente a quei dati ed informazioni che non siano già in possesso dell'Amministrazione stessa.

Art. 5

Aggiornamento delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni e i dati di cui al precedente art. 4 devono essere aggiornati annualmente. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali sono tenuti a depositare presso il Servizio Affari istituzionali, per ogni anno di durata del mandato, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le attestazioni concernente le variazioni, intervenute nell'anno precedente, circa la situazione patrimoniale dichiarata ai sensi del precedente art. 4, co. 1, lett. A) relativamente a sè, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove consenzienti.

2. Alle attestazioni di cui al precedente comma dovrà essere allegata copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti l'importo del reddito complessivo, con esclusione dei dati sensibili, del soggetto titolare dell'incarico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti, relativamente all'anno di competenza.

3. I predetti adempimenti avvengono con le stesse modalità di cui al precedente art. 4. In ogni caso dovrà essere data evidenza delle ipotesi di mancato consenso.

Art. 6

Dichiarazioni successive alla cessazione del mandato

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica per scadenza del mandato o per altra causa, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali uscenti devono aggiornare e depositare le dichiarazioni di cui al precedente art. 4, co. 1 lett. A), concernenti le variazioni della situazione patrimoniale propria, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti, che siano intervenute dopo l'ultima attestazione.

2. I soggetti di cui al primo comma, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, sono tenuti a presentare copia della propria dichiarazione dei redditi nonchè di quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove consenzienti.

3. Si osservano le stesse modalità di cui al precedente art. 4, dando, in ogni caso, evidenza delle ipotesi di mancato consenso.

4. Gli adempimenti dei precedenti commi non devono essere effettuati in caso di rielezione ovvero di rinnovo del mandato del soggetto obbligato.

Art. 7

Pubblicità

1. Le dichiarazioni devono essere effettuate sugli appositi moduli approvati con determinazione del Dirigente Settore Legale e Affari istituzionali. Il Servizio Affari istituzionali cura l'eventuale modifica, integrazione ed aggiornamento della modulistica in relazione al sopravvenire di nuovi adempimenti di legge.

2. Le dichiarazioni e le informazioni vengono pubblicate a cura del Servizio Promozione economica e relazioni esterne - Settore Sviluppo Economico e politiche comunitarie, in apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Faenza, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D.lgs. n. 33/2013. Alle informazioni concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni dell'art. 7 del D.lgs. n. 33/2013 relative alla pubblicazione in formato aperto e al riutilizzo dei dati.

3. Le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici nonchè del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, sono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato e, decorso tale termine di pubblicazione, non sono trasferite in distinte sezioni di archivio del sito istituzionale.

4. Le copie delle dichiarazioni dei redditi non vengono archiviate per la conservazione, bensì distrutte, una volta assolte le finalità di trasparenza, al termine del mandato o dell'incarico.

Art. 8

Mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione imposti agli organi di indirizzo politico

1. In caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni, il Dirigente Settore Legale e Affari Istituzionali sollecita, mediante diffida scritta, il soggetto inadempiente a provvedere alla conseguente regolarizzazione entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La diffida è trasmessa con modalità di posta certificata o a mezzo raccomandata A.R. e deve contenere l'avvertenza che l'inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 47, co. 1, del D.lgs. n. 33/2013.

3. Decorsi i termini previsti dalla legge, previa la diffida di cui sopra, senza che il soggetto abbia adempiuto ovvero abbia fornito valide giustificazioni, il Dirigente Settore Legale e Affari Istituzionali segnala l'avvenuta inadempienza al Responsabile per la trasparenza.

Art. 9

Sanzioni

1. Ove si protragga oltre il termine di legge, l'inadempimento, a seguito di diffida di cui al precedente art. 8, comporta l'avvio del procedimento sanzionatorio a carico del responsabile della mancata comunicazione ai fini del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro e la conseguente pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione.
2. Per le ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, gli importi delle sanzioni amministrative, nel rispetto del limite minimo e limite massimo determinati dal cit. art. 47, co. 1, del D.lgs. n. 33/2013, sono stabiliti in considerazione della gravità della violazione e della sua reiterazione.
3. All'accertamento delle violazioni provvede il Responsabile per la trasparenza. Le modalità e i termini del procedimento sanzionatorio sono definiti dalla L. n. 689/1981.
4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 3, D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 54, co. 3, D.lgs. n. 267/2000, costituendo le disposizioni dettate in materia di trasparenza e pubblicità esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, l'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione amministrativa, a norma dell'art. 17 della L. n. 689/1981, è:
 - il Sindaco per le violazioni a carico degli Assessori e dei Consiglieri Comunali
 - il Prefetto per le violazioni a carico del Sindaco.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente, come individuata nel comma che precede, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
6. La medesima autorità, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
7. Il procedimento sanzionatorio è interamente disciplinato, in tutte le sue fasi, dalla L. n. 689/1981 cui si fa rinvio per quanto non richiamato espressamente nel presente articolo

CAPO III – OBBLIGHI A CARICO DEI TITOLARI DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Art. 10

Obblighi a carico dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali

1. Fatti salvi gli ulteriori obblighi di comunicazione previsti dall'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, nei confronti del Segretario Generale e dei titolari di incarichi dirigenziali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.
2. I soggetti indicati al primo comma sono tenuti a depositare, nel rispetto delle modalità e formalità definite all'art. 4, le seguenti dichiarazioni:
 - entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, la dichiarazione iniziale di cui all'art. 4 lettera A) relativamente alla situazione patrimoniale propria, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando evidenza del mancato consenso;

- dichiarazioni annuali di cui all'art. 5 entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per ogni anno di durata dell'incarico;
 - dichiarazioni successive alla cessazione dell'incarico secondo i termini di cui all'art. 6.
3. Alle dichiarazioni di cui sopra va allegata copia della dichiarazione dei redditi del soggetto titolare dell'incarico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, secondo le modalità e nei tempi definiti dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 11

Moduli per le dichiarazioni - Pubblicità

1. Le dichiarazioni iniziali di cui all'art. 4, co. 1 lettera A), unitamente a copia della dichiarazione dei redditi del soggetto titolare dell'incarico, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove consenzienti, sono presentate al Servizio Personale e Organizzazione. Le sole dichiarazioni vengono pubblicate a cura del Servizio Promozione economica e relazioni esterne nel sito istituzionale del Comune di Faenza con le modalità prescritte dal D.lgs. n. 33/2013.
2. Allo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi di comunicazione il Servizio Personale e Organizzazione provvede a consegnare la modulistica ai diretti interessati al momento dell'incarico.
3. Per i successivi adempimenti, di cui agli artt. 5 e 6, provvede il Servizio Affari istituzionali come per i titolari di incarichi politici, per economia organizzativa.
4. Le dichiarazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale, di cui al presente Capo III, vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico e al termine della pubblicazione non vengono trasferite nelle sezioni di archivio del sito istituzionale, parimenti a quanto espressamente stabilito per le informazioni patrimoniali riguardanti i titolari di incarichi politici.
5. Per quanto riguarda la mancata conservazione delle copie delle dichiarazioni dei redditi si rinvia a quanto stabilito dall'art. 7, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 12

Mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione da parte dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali

1. In ipotesi di violazione degli obblighi previsti nel presente Capo, i soggetti tenuti alle dichiarazioni vengono sollecitati rispettivamente dal Dirigente Settore Risorse Interne e Demografia o dal Dirigente Settore Legale e Affari istituzionali relativamente alla ricezione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 11, mediante diffida scritta, ad ottemperare nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La diffida dev'essere effettuata tramite consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R.
2. Decorso il termine previsto nella diffida senza che il soggetto obbligato abbia adempiuto ovvero abbia fornito valide giustificazioni, il Dirigente segnala l'avvenuta inadempienza al Responsabile per la trasparenza e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV).
3. La mancata o parziale ottemperanza degli obblighi previsti dal presente regolamento costituisce elemento per la valutazione del risultato e, nei casi più gravi di volontarietà e reiterazione costituisce elemento di valutazione sotto il profilo della responsabilità disciplinare.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Obblighi a carico dei componenti degli organi di indirizzo e dei titolari di incarichi in Enti pubblici, Enti di diritto privato in controllo pubblico e Società partecipate

1. In attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza prescritti dal D.lgs. n. 33/2013, il Comune di Faenza pubblica ed aggiorna annualmente l'elenco degli enti e delle società di cui all'art. 22, lettere a), b) e c) del medesimo decreto, nonché degli enti indicati dall'art. 12 della L. n. 441/1982.

2. Su proposta dei Dirigenti Settore Finanziario, Settore Sviluppo Economico e Politiche europee e Settore Legale e Affari istituzionali, la Giunta Comunale individua con apposito provvedimento gli Enti, le Aziende e le Società di cui al precedente comma 1°. Il Servizio Promozione economica e relazioni esterne cura la pubblicazione dei dati relativi agli stessi secondo le prescrizioni dell'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Comune di Faenza.

3. Gli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 14 e 15 del D.lgs. n. 33/2013 e all'articolo 12 della L. n. 441/1982, ivi comprese le dichiarazioni ed attestazioni concernenti la situazione patrimoniale e reddituale, a carico dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarico negli Enti e Società individuati con il provvedimento di cui sopra, s'intendono assolti attraverso l'inserimento nel sito del Comune di Faenza del collegamento con i siti istituzionali di ciascuno dei medesimi enti, in conformità al cit. art. 22 del D.lg. n. 33/2013.

4. Il Responsabile per la trasparenza svolge attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al presente articolo, segnalando al Sindaco i casi di mancato o ritardato adempimento.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. A norma dell'art. 49, co. 3, del D.lgs. n. 33/2013 le sanzioni indicate nel precedente articolo 9 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 33/2013. (17 ottobre 2013)

2. L'entrata in vigore di nuove norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza che introducano una disciplina difforme o in contrasto con quanto definito nel presente regolamento, comporta la caducazione delle disposizioni regolamentari incompatibili e l'automatica sostituzione con la diversa disciplina prevista dalla legge.